

Legge di Stabilità. Varata la versione italiana delle Benefit Corporation, nate in Usa

Al debutto le società-benefit con responsabilità ampliata

Profitto insieme alla produzione di benessere per il contesto

Che cosa c'è in comune, nel diritto societario, tra Italia, Maryland, Virginia, Vermont, New Jersey, Hawaii, California, New York, Washington, Louisiana, Carolina del Sud, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Washington DC, Arkansas, Colorado, Delaware e nessun altro Stato al mondo?

Sono gli unici Stati (a parte l'Italia, gli altri sono tutti Stati confederati negli Usa) ad avere approvato una legislazione specifica per le Benefit Corporation (B-Corp), quelle che in Italia sono state denominate, con la legge di Stabilità per il 2016(commi 376 e seguenti), “società-benefit”.

Una B-Corp è uno status giuridico che possono assumere quelle società *for-profit* le quali intendano coniugare l'obiettivo del **profitto** con un loro positivo impatto verso il contesto (inteso non solo in senso naturalistico) in cui operano. Si cerca, insomma, di rispondere alla domanda se esista un modo diverso di fare impresa che produca profitto rigenerando le persone e l'ambiente, anche perché è condivisa l'idea che la **sostenibilità** non è solo un valore ma è pure economicamente conveniente (in cinque anni il Dow Jones Sustainability Index ha registrato una performance superiore del 36,1 per cento rispetto a quella del Dow Jones “tradizionale”).

Si tratta, in sostanza, di produrre benessere nell'ambiente in cui la B-Corp opera e, quindi, di misurare la performance dell'impresa (e dei suoi amministratori) non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la B-Corp ha dichiarato come propria mission.

In altre parole, la responsabilità degli amministratori di una B-Corp non è solo quella di aver procurato danni economici alla società amministrata, ma anche quella di non aver perseguito i predetti obiettivi qualitativi, tanto che le legislazioni degli Stati Usa che hanno disciplinato la materia concedono agli azionisti un diritto di agire (il cosiddetto *benefit enforcement*) per far rispettare la mission aziendale qualora essa non sia rispettata dagli amministratori e non si conseguano gli obiettivi prefissati.

Siamo dunque ben oltre la *corporate social responsibility*, la quale viene praticata mediante azioni, progetti e investimenti verso quella pluralità di stakeholder che compongono l'ecosistema dell'impresa. Si tratta infatti di condividere il valore aggiunto prodotto dall'impresa con i suoi stakeholder e quindi non più di distribuire l'impatto sociale dell'impresa per aumentare la sua dotazione reputazionale, ma di considerare l'impatto sociale come un motore stesso di produzione del valore da parte dell'impresa.

In sostanza, si inverte radicalmente la prospettiva: l'obiettivo non è più quello di produrre prima e di distribuire sul sociale poi, ma di far entrare il sociale nel processo produttivo, affinché questo processo ne sia influenzato e orientato.

Sono almeno tre i fattori che spingono ad assumere la condizione di B-Corp: la massimizzazione dell'informazione, che costringe le imprese alla totale trasparenza; il legame sempre più stretto tra le imprese e il loro ambiente; la spinta delle generazioni più giovani, che preferiscono beni e servizi ad alto contenuto sociale.

Nel mondo sono attualmente certificate come B-Corp circa 1.550 società, molte delle quali sono ubicate nella Silicon Valley. Ma non è un fenomeno solo americano, perché la certificazione di B-Lab (che è il principale ente internazionale di certificazione di queste imprese) è posseduta da società di 43 Paesi che esercitano 130 tipologie di industria.

Tra le più note ci sono BlaBlaCar (piattaforma di viaggi condivisi), Kickstarter (piattaforma di crowdfunding), Hootsuite (aggregatore da 10 milioni di utenti), Etsy (società di e-commerce), Ben&Jerry (una sussidiaria di Unilever che produce gelati) e

DOPPIO OBIETTIVO

Le performance si misurano anche in base al raggiungimento degli obiettivi di qualità dichiarati come «mission»

Croqquer (piattaforma di vendita o scambio di competenze a chilometro zero). Quest'ultima è di recente entrata nel mercato italiano.

In Italia saremo a quota 11 B-Corp quando (è imminente) entrerà nell'elenco Banca Prossima; ma già abbiamo Fratelli Carli (industria olearia), Nativa Lab (evoluzione sostenibile), Equilibrium e Habitec (green building), Treedom (green branding), Orbit (industria spaziale), Little Genius (programmi educativi per digital natives), Mondora (software), Dermophysiologique (skin care), Cometec (medical innovation).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Angelo Busani

Le nuove norme. Previsti requisiti di organizzazione, governance e pubblicità

Nessun vantaggio ad hoc ma obblighi di trasparenza

Le società-benefit(Sb, versione in salsa italiana delle B-Corp) sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità per il 2016 (commi 376 e seguenti). In sostanza, nell'**oggetto sociale** di qualsiasi tipologia di società (società di persone, società di capitali, cooperative) si potrà indicare che l'impresa, essendo una società benefit, si propone di perseguire (oltre allo scopo di distribuire gli utili ai suoi soci, anche) «una o più finalità di **beneficio comune**» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Questa nuova normativa è prefigurata a permettere, a quelle società che intendano ad essa conformarsi, di aggiungere alla propria denominazione l'appellativo «benefit», in modo da rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui queste imprese operino e ai loro stakeholders), con una informazione chiara, precisa, univoca e legalmente riconosciuta, che la società stessa, oltre al tradizionale scopo lucrativo, persegue anche finalità ulteriori, non dettate dal proprio egoistico profitto, ma, appunto, altruistiche.

I tratti caratteristici del «beneficio comune» che la nuova normativa prefigura vengono genericamente individuati nel «perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica» da parte della società benefit «di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» a vantaggio di determinati soggetti. Costoro, a loro, volta, sono i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Tutto quanto precede sarebbe da inquadrare mediante «standard di valutazione esterni» in base a specifiche «aree di valutazione».

Occorre notare che la disciplina in questione non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie eccetera). La nuova normativa non prevede nemmeno deroghe espresse alla ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal Codice civile e da altre leggi (così come capita, ad esempio per le *imprese sociali*, le quali, ai sensi del Dlgs 155/2006, devono destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio e hanno il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori).

La nuova normativa sulle società benefit si limita infatti a introdurre requisiti ulteriori (rispetto a quelli di diritto «comune») che la società benefit dovrebbe rispettare in tema di **organizzazione statutaria**, di **governance** e di **pubblicità**.

Si richiede che le finalità benefit siano espressamente previste nello statuto della società (e quindi sottoposte ai medesimi vincoli di modificabilità propri dei patti sociali) e che siano individuati, sempre a livello statutario, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti preordinati al perseguimento degli scopi benefit.

La conseguenza è che tali soggetti saranno personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole benefit, alla stessa stregua del rispetto dovuto alle norme «ordinarie» dettate dal Codice civile per orientare il comportamento degli amministratori di società.

A livello pubblicitario, è prescritto che, oltre alla possibilità di inserire la dizione «società benefit» a latere della normale denominazione sociale, dovrà essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d'esercizio, una relazione concernente il perseguimento del «beneficio comune», dalla quale emergano, in primo luogo, taluni dati «storici» (ossia la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni intraprese, nonché la valutazione dell'impatto generato); e, in secondo

LE CARATTERISTICHE

La sigla «Sb» si può inserire nel nome della compagine e va fatta una relazione sul perseguimento del «beneficio comune»

luogo, taluni dati “prognostici”, ossia una descrizione degli obiettivi benefit che la società si pone.

Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet della società, affinché tutti ne possano prendere conoscenza, con la sola possibilità di oscurare eventuali dati sensibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA